



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Delibera n. 160 del 17 febbraio 2016

Delibera concernente la sussistenza di una presunta situazione di inconferibilità, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in merito all'incarico di direttore generale della Fondazione [omissis] conferito al dott. [omissis]. Fascicolo UVMAC/618/2016.

Il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione

nell'adunanza del 17 febbraio 2016;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l'art. 1 comma 2 lett. c) del d.lgs. aprile 2013 n. 39, secondo cui per «enti di diritto privato in controllo pubblico», si intendono «le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi»;

visto l'art. 15 comma 1 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui «Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità»;

visto l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

vista la relazione dell'Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione (UVMAC).



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Fatto

Con note pervenute [omissis] è stata segnalata all'Autorità, da parte di [omissis] una presunta violazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 39/2013, in ordine ad alcuni incarichi ricoperti e/o conferiti al dott. [omissis].

In particolare, l'esponente rappresenta che il [omissis], risulterebbe essere presidente dell'assemblea della comunità [omissis], nonché membro del relativo organo esecutivo, nonché membro di diritto del consiglio delle autonomie locali e, infine, responsabile dell'ufficio agricolo periferico di [omissis] del servizio agricoltura della Provincia [omissis].

Da ultimo, il [omissis] segnala che il [omissis], l'interessato è stato nominato direttore generale della [omissis].

Ritenuto in diritto

Preliminarmente si è provveduto a verificare se, attualmente, in capo al [omissis], persistessero ancora tali incarichi. In primo luogo, dall'analisi del sito della Comunità [omissis], è emerso che, a seguito delle elezioni tenutesi nel luglio del 2015, il [omissis] non è più presidente di tale forma associata di comuni. Allo stesso modo il [omissis], come emerge dalla sezione "amministrazione trasparente" del sito della Provincia [omissis], non è più responsabile dell'ufficio agricolo periferico di [omissis] del servizio agricoltura della suddetta Provincia.

Alla luce di tali informazioni, escluse quindi le presunte ipotesi di violazioni delle disposizioni in tema di incompatibilità di cui al decreto legislativo n. 39/2013, deve essere verificata l'ipotesi di inconfiribilità prevista dall'art. 7 del d.lgs. n. 39/2013, con particolare riferimento all'incarico di destinazione: quello di direttore generale della Fondazione [omissis] Edmund e alla carica di provenienza: quella di presidente della [omissis] fino al luglio del [omissis].

Dall'analisi dello statuto della fondazione emerge che tale Ente è un ente di diritto privato di ricerca regionale il cui consiglio di amministrazione è nominato con delibera della Provincia [omissis] e il cui presidente è nominato con decreto del Presidente della suddetta Provincia. In ragione di ciò, tale Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 39/2013, può annoverarsi, come peraltro sostenuto dall'[omissis] nella definizione di "enti di diritto privato in controllo pubblico" di livello locale.

Quanto alla Comunità [omissis], la legge provinciale [omissis], recante norme in materia di governo dell'autonomia del [omissis], prevede che le comunità di valle siano costituite al fine di svolgere ed esercitare le funzioni dei comuni in forma associata. In particolare, la legge stabilisce che le comunità sono enti pubblici locali a struttura associativa costituiti obbligatoriamente dai comuni compresi in ciascun territorio individuato ai sensi dell'articolo 12, comma 2. Il segnalante, inoltre, evidenzia che, secondo i dati diffusi dal servizio statistica della Provincia [omissis], la [omissis] raggruppa una popolazione di 39.436 abitanti e, quindi, ben oltre il limite di 15.000 previsto dal decreto legislativo n. 39/2013.

L'incarico di direttore generale ricoperto dal [omissis], ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, deve essere ricompreso nella definizione di cui all'art. 1, comma 2 lett. i) del d.lgs. n. 39/2013 secondo cui, per "incarichi amministrativi di vertice", devono intendersi: «gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione».

L'art. 7, co.2 lett. a) stabilisce che: «A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico..... non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione».

A tal proposito si deve rilevare che tale norma si riferisce ai soli incarichi amministrativi di vertice ricoperti presso le amministrazioni statali regionali e locali (lett. a), mentre per gli enti privati in controllo pubblico il legislatore delegato ha considerato solo gli incarichi di “amministratore di ente pubblico o di diritto privato in controllo pubblico”.

Pertanto, pur dovendosi rilevare che questa impostazione non è del tutto conforme con la *ratio* della disciplina di cui al d.lgs. n. 39/2013, né con la legge delega n. 190/2012 - che, in via generale, sottolineava all'art.1, comma 49 lett. c) della legge n. 190/2012 che gli incarichi oggetto della disciplina erano gli incarichi amministrativi di vertice, senza distinzioni di enti pubblici o privati – deve concludersi che in base al tenore letterale dell'art. 7 co. 2 lett. a), per l'incarico in esame, tale disposizione non trova applicazione.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

- di ritenere insussistente, nel caso di specie, la prospettata ipotesi di inconfirmità, ai sensi dell'art. 7, co. 2 lett. a) del d.lgs. n. 39/2013 e di comunicare la presente delibera all'esponente.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 4 marzo 2016
Il Segretario, Maria Esposito